

Inoltre, l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE proibisce gli aiuti di stato soltanto nella misura in cui tali aiuti interessano la concorrenza e il commercio fra Stati membri. È opinabile se e in quale misura i contributi concessi ad organizzazioni di pubblico servizio che svolgono attività a carattere puramente locale interessino il commercio fra gli Stati membri. Infine, conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») <sup>(1)</sup>, i contributi vengono considerati tali da non soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE se non superano l'importo di € 100 000 su un periodo triennale.

2. La Corte di giustizia europea, con sentenza del 7 dicembre 2000 nel caso C-94/99 (*Arge Gewässerschutz vs. Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft*) ha espresso il proprio parere sulla partecipazione di concorrenti che ricevono sussidi di origine pubblica a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Secondo la Corte, non è contrario al principio di pari opportunità che gli enti appaltanti consentano, ad organizzazioni che ricevono sussidi che permettono loro di presentare offerte a prezzi sensibilmente inferiori a quelli offerti da altri concorrenti che non ricevono i sussidi stessi, di partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di approvvigionamento. La Corte ha concluso che se la legislazione comunitaria avesse voluto richiedere che gli enti appaltanti escludessero concorrenti che ricevono sussidi pubblici, lo avrebbe dichiarato specificamente. La Corte conclude inoltre che solo in talune circostanze specifiche, ad esempio quando il sussidio ricevuto è incompatibile con il trattato CE e l'obbligo della sua restituzione comprometterebbe la solvibilità finanziaria del candidato, gli enti appaltanti possono tenere conto dell'esistenza di sussidi, e in particolare di aiuti incompatibili con il trattato CE, al fine, ove appropriato, di escludere candidati che ricevano tali aiuti.

3. Per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, le direttive vincolano gli Stati membri soltanto al di sopra di una determinata soglia che dipende dalla direttiva applicabile. In tutte le procedure di aggiudicazione di appalti di forniture, tuttavia, compresi quelli che rimangono al di sotto delle soglie citate, devono essere rispettate le regole fondamentali del trattato CE, sia in generale, che, in particolare, per quanto riguarda il principio della non discriminazione sulla base della nazionalità. Gli enti appaltanti, come i cittadini della Comunità, sono tenuti al rispetto di ogni eventuale legislazione derivante dal trattato CE e successive norme di attuazione, compresa la direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione di animali durante il trasporto.

La vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri incombe, ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, alla Commissione. Tale sorveglianza viene effettuata in diversi modi, ad esempio mediante indagini di propria iniziativa o sulla base di reclami presentati da persone fisiche o giuridiche.

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte del 22 novembre 2001, *Ferring SA e ACOSS*, Caso C-53/00.

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 13.1.2001.

(2002/C 205 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0397/02**  
**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**

(11 febbraio 2002)

**Oggetto:** Chiusura del reattore ad alto flusso di Petten (NL)

E' al corrente la Commissione dei problemi relativi alla sicurezza che hanno portato alla chiusura temporanea del reattore ad alto flusso di Petten?

E' al corrente la Commissione del mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza? In caso affermativo, che pensa di fare per garantire una sicurezza ottimale in futuro?

Adesso che il reattore è fermo, vi è il pericolo di una carenza di isotopi radioattivi in Europa? Come pensa la Commissione di garantire l'adeguato trattamento dei malati di cancro che dipendono da Petten?

**Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione**

(12 marzo 2002)

Il 1° febbraio 2002 un giornale locale ha messo in luce l'esistenza di una «fessura» (in realtà un'anomalia interna della saldatura) nel reattore ad alto flusso (High Flux Reactor — HFR). La fessura esiste fin dall'installazione dell'attuale recipiente del reattore (1984) ed è stata debitamente notificata alle autorità di regolamentazione. In tutti questi anni la «fessura» è stata tenuta sotto controllo e misurata continuamente nel corso delle «ispezioni in servizio». La diffusione nell'agosto 2001 dei risultati di un'ispezione della fessura, ha creato nel pubblico il timore che essa si fosse allargata. Secondo gli esperti che hanno effettuato le misurazioni e il Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) l'apparente ampliamento è dovuto al cambiamento dello strumento di misura usato e non vi sono pericoli per la sicurezza. Dopo discussione e riesame dei parametri tecnici delle misure, l'autorità dei Paesi Bassi competente per la sicurezza (KFD — Kern Fysische Dienst) ha autorizzato il mantenimento in attività del reattore, ma ha chiesto un'altra ispezione per l'estate del 2002.

In reazione alle affermazioni fatte nel 2001 da un dipendente del NRG, l'autorità dei Paesi Bassi responsabile del rilascio delle licenze, ha ordinato un'inchiesta sulla sicurezza e sul funzionamento del reattore ad alto flusso. La Commissione, nella sua qualità di titolare della licenza, ha pienamente cooperato all'inchiesta, durante la quale è stato accertato che mentre la direzione del reattore aveva pienamente rispettato le condizioni della licenza, vi erano state invece delle incongruenze tra le istruzioni operative e le specifiche tecniche di sicurezza applicate dal NRG, incongruenze che hanno determinato una divergente interpretazione circa l'applicazione di talune procedure. Alla luce di queste conclusioni, la Commissione ha ribadito alle autorità dei Paesi Bassi e al NRG che sono possibili e auspicabili miglioramenti di sicurezza nel funzionamento dello HFR.

Su richiesta del Centro comune di ricerca (CCR), l'Agenzia internazionale dell'energia atomica di Vienna (AIEA) ha accettato di effettuare un audit della cultura della sicurezza, che è iniziato il 13 febbraio 2002. Il gruppo di esperti dell'AIEA incaricato di questo audit riferirà direttamente alla Commissione tramite l'Istituto dell'energia del CCR.

Alla luce degli ultimi sviluppi, la Commissione ha raccomandato l'arresto temporaneo del reattore per consentire nuove misurazioni della frattura (l'anomalia interna della saldatura). Questo periodo di arresto permetterà anche di accelerare l'attuazione di misure di formazione e di altro tipo per migliorare la cultura della sicurezza.

In accordo con il KFD, è stato deciso di mantenere in funzionamento il reattore fino al termine del ciclo in corso (18 febbraio 2002) per ridurre al minimo il rischio di interruzione dell'approvvigionamento a breve termine dei radioisotopi usati per la diagnosi e la cura del cancro. La misura dovrebbe consentire ai produttori di radioisotopi di trovare altre fonti di approvvigionamento. In questo contesto, la Commissione accoglie con favore l'incontro tra i produttori di isotopi radioattivi e l'associazione europea dei reattori di ricerca previsto per i prossimi giorni, durante il quale sarà negoziato con gli esercenti dei reattori un programma di emergenza per il periodo febbraio-marzo 2002.

(2002/C 205 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/02**  
**di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) al Consiglio**

(22 febbraio 2002)

*Oggetto:* Il mito di Icaro e la politica culturale europea

L'imminente produzione dell'opera «Icaro» del regista inglese Greenaway tralascia l'isola Icaria in cui cadde dal cielo e fu sepolto Icaro, secondo un antichissimo mito. Tale fatto ha suscitato un profondo malcontento tra gli abitanti dell'isola e, più in generale, nell'opinione pubblica greca.

Il finanziamento della suddetta produzione a titolo delle risorse delle Olimpiadi culturali suscita preoccupazioni e dubbi quanto al contenuto e agli obiettivi della politica culturale europea e della sua capacità di preservare e promuovere la particolare eredità culturale dei popoli.

Qual è la partecipazione economica e politica dell'Unione europea ai programmi delle Olimpiadi culturali? Come valuta il Consiglio il fatto suddetto e come intende agire in merito?